



ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 10/2/2022

<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 16 DEL 9/2/2022

OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza software applicativi per la contabilità per l'anno 2022. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Considerato che:

- con determinazione del Segretario Generale 21/10/1999 n. 122 l'Unione Regionale ha acquistato da Sodo informatica S.r.l. il programma software applicativo di contabilità finanziaria e generale; programma successivamente integrato e modificato per adeguarlo a quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2005;
- in data 18/11/2015 Sodo Informatica S.r.l. ha ceduto a Bibax S.r.l. il ramo di azienda avente per oggetto l'attività di assistenza e manutenzione software, con passaggio di tutti coloro che in Sodo Informatica S.r.l. garantivano il know how del software gestito;
- in data 30/6/2017 Bibax S.r.l. ha ceduto a Advenias S.r.l. il ramo di azienda avente per oggetto l'attività di assistenza e manutenzione software, con subentro in tutti i rapporti contrattuali in essere.

Considerato che per l'utilizzo del programma software sopra indicato l'Unione Regionale necessita di un servizio di manutenzione e di assistenza.

Considerato che il rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio di manutenzione e assistenza software applicativo per la contabilità è scaduto in data 31/12/2021.

Ravvisata la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio di manutenzione e assistenza software applicativo per la contabilità per l'anno 2022.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti).

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa.

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle



amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32, comma 2, secondo cui: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*
- art. 35, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 37, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e in particolare i commi 1 e 5;
- art. 63 comma 2, lett. b), secondo cui: *Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:*
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) omissis;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Visto l'art. 1, comma 1, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 [...]”.*

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti*



procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.

Visto l'art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.*

Visto l'art. 1, comma 4, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale: *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”.*

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32.

Viste le Linee Guida ANAC n. 8 “ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate con delibera 13/9/2017 n. 950.

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, l'art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Considerato che il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di € 139.000,00 ex art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020.



Considerato che per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00, l'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 consente l'affidamento diretto.

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto, sia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, sia ai sensi del citato 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale può espletare procedura autonoma, e, trattandosi di acquisto di servizio di importo inferiore a € 5.000,00 non è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Vista l'offerta inviata da Advenias S.r.l., agli atti, in base alla quale l'uso del programma informatico sopra descritto implica un canone di manutenzione ordinaria annuale che per l'anno 2022 è stabilito in € 3.055,65 (iva escl.), così dettagliato: manutenzione software contabilità generale/budget/inventario al costo di € 3.055,65 (Iva escl.).

Verificato il rispetto dei principi ex art. 30 D.Lgs. n. 50/2016.

Verificato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, conservata in atti.

Ritenuto, in considerazione della tipologia del prodotto e del prezzo, di accettare la suddetta offerta, nei contenuti ivi indicati.

Ritenuto quindi di affidare a Advenias S.r.l. il servizio, in quanto rispondente alle esigenze sopra evidenziate, al prezzo totale di € 3.055,65 oltre IVA, e così complessivamente per € 3.727,90.

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Visto l'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG".

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC.



Atteso che, in data 7/2/2022, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z83351BBB6.

Vista la richiesta di prenotazione n. 12/2022 sul codice budget 08.05.002 "Canoni collegamento telematici, licenze software, hosting sito, dominio" dell'esercizio di bilancio 2022.

Visto l'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le modalità di conclusione del contratto.

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

- 1) Di affidare a Advenias S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Lercaro n. 3, P.I. 03210661207, il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria software per l'anno 2022 del programma applicativo "Contabilità generale, Gestione Budget direzionale, Inventario" per un corrispettivo di € 3.055,65 oltre IVA, e così complessivamente € 3.727,90;
- 2) Di autorizzare e prenotare la spesa di € 3.727,90 (IVA incl.) che graverà sul codice Budget 08.05.002 "Canoni collegamento telematici, licenze software, hosting sito, dominio" dell'esercizio di bilancio 2022, prenotazione n. 12/2022;
- 3) Di dare atto che il contratto sarà sottoscritto secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Salvini)

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*